

COMUNE DI MONFALCONE
**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SEGUENTI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:**

N. LOTTO	OGGETTO LOTTO	N. CIG
1	Bocciodromo di via Cosulich	B291DE8252
2	Pattinodromo di via Bonavia	B291DE9325

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 “Campo di sfogo”
- Art. 3 Diverso utilizzo degli impianti
- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Durata
- Art. 6 Valore dell’appalto
- Art. 7 Beni concessi in gestione
- Art. 8 Modalità di gestione del servizio
- Art. 9 Attività economiche collaterali e pubblicità
- Art. 10 Subappalto e cessione del servizio
- Art. 11 Obblighi dell’appaltatore
- Art. 12 Oneri di manutenzione
- Art. 13 Obblighi a carico del comune
- Art. 14 Utilizzo impianto ed introito tariffe
- Art. 15 Uso gratuito dell’impianto
- Art. 16 Trasparenza e coinvolgimento dell’utenza
- Art. 17 Personale da utilizzare nell’impianto
- Art. 18 Tutela della salute e della sicurezza
- Art. 19 Responsabilità dell’appaltatore
- Art. 20 Coperture assicurative
- Art. 21 Controlli e verifiche
- Art. 22 Cauzione definitiva
- Art. 23 Corrispettivo e pagamenti
- Art. 24 Revisione dei prezzi
- Art. 25 Penalità
- Art. 26 Recesso dell’Amministrazione
- Art. 27 Risoluzione del contratto
- Art. 28 Risoluzione per cause di forza maggiore
- Art. 29 Risoluzione del contratto per reati accertati
- Art. 30 Revoca
- Art. 31 Sospensione
- Art. 32 Tracciabilità e clausola risolutiva espressa
- Art. 33 Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 34 Stipula del contratto
- Art. 35 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto
- Art. 36 Devoluzione delle controversie
- Art. 37 Trattamento dei dati personali
- Art. 38 Norme di rinvio
- Art. 39 Accettazione espressa di clausole contrattuali

ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato ha come oggetto la concessione del servizio di gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:

N. LOTTO	IMPIANTI
1	Bocciodromo di via Cosulich –
2	Pattinodromo - di via Bonavia

La stazione appaltante è il Comune di Monfalcone (GO), Piazza Repubblica, n.8.

L'appalto ha ad oggetto un servizio (CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi) di cui come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

ART. 2 “CAMPO DI SFOGO”

È escluso dalla presente procedura di affidamento il "campo di sfogo" posizionato all'interno dell'area del Pattinodromo.

Lo stesso, infatti, viene attribuito in disponibilità all'attuale gestore del campo di calcio di via Cosulich, per permettere lo svolgimento degli allenamenti delle squadre di calcio nonché degli atleti dell'atletica leggera, previo adeguamento da parte del Comune delle pertinenze e al fine di consentire l'accesso degli atleti provenienti dall'impianto Cosulich nella suddetta area e ottemperare alle funzioni di sicurezza nei casi di emergenza del Pattinodromo.

Spetta ai gestori dei due impianti, Pattinodromo e campo di calcio Cosulich, individuare e definire l'utilizzo del "campo di sfogo" per quanto riguarda le attività e le misure da adottare per le vie di fuga e la sicurezza.

Il suddetto campo potrà essere utilizzato anche da cittadini che vogliano praticare liberamente lo sport in orari e con modalità da concordare con il soggetto gestore del campo di calcio.

L'impianto del Pattinodromo è caratterizzato da due ingressi: quello principale di via Cosulich e quello secondario di via Bonavia.

Per l'accesso degli utenti al suo interno (dove per utenti si intendono sia gli atleti e allenatori che il pubblico) si dovrà dare priorità all'ingresso principale, mentre quello secondario sarà utilizzato solo ed esclusivamente per l'accesso dei mezzi autorizzati al fine di consentire il carico/scarico della merce, nonché dei mezzi di servizio per garantire la manutenzione dell'impianto sportivo.

Lo svolgimento di eventi sportivi e/o ricreativi con presenza di pubblico presso l'impianto del Pattinodromo comporta l'obbligo per l'appaltatore dello stesso di comunicare al gestore del campo di calcio di Cosulich il calendario degli eventi.

In tali occasioni il “campo di sfogo” dovrà essere lasciato libero e non potrà essere utilizzato da quest'ultimo per gli allenamenti.

La manutenzione del “campo di sfogo”, comprensiva dello sfalcio dell'erba e della sistemazione del terreno, è posta a carico del gestore del campo di calcio di via Cosulich.

ART. 3 DIVERSO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Al fine di assicurare un'ottimizzazione degli impianti oggetto di gara, nonché un loro più efficace e proficuo utilizzo, all'interno di entrambi gli impianti sportivi in parola potrà essere prevista la pratica anche di altre discipline sportive, purché compatibili con le caratteristiche strutturali degli impianti stessi.

ART. 4 FINALITA'

La finalità dell'appalto è offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva della popolazione, di pratica agonistica e di salvaguardia del benessere psico-fisico della persona.

In questo senso l'appaltatore dovrà:

- promuovere e valorizzare lo sviluppo della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dall'impianto sportivo in questione ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività;
- improntare la gestione ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di efficacia, economicità, trasparenza ed efficienza;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- utilizzare l'impianto per le attività agonistiche ed amatoriali per le quali sono stati costruiti, dando particolare rilevanza alla pratica del pattinaggio e delle bocce;
- garantire la continuità del servizio;
- garantire imparzialità ed equità nella distribuzione degli spazi da parte di tutti i soggetti richiedenti, dando prevalenza alla pratica del pattinaggio e delle bocce.

ART. 5 DURATA

La gestione avrà una durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto, con possibile proroga di 3 anni, sulla base di quanto disposto dall'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Il contratto potrà essere, altresì, prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, sulla base di un provvedimento espresso dall'Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo gestore e del conseguente passaggio gestionale. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che il gestore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesima.

La proroga costituisce estensione temporale limitata al contratto relativa al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesima.

ART. 6 VALORE DELLA APPALTO

Il valore stimato della presente appalto è di seguito rappresentato:

Lotto	Oggetto Lotto	Importo contratto (3 anni) IVA esclusa	Importo eventuale proroga (3 anni) IVA esclusa	Eventuale proroga tecnica 6 mesi	TOTALE 3 anni + 3 anni ed eventuale proroga tecnica
1	Bocciodromo di via Cosulich	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 65.000,00
2	Pattinodromo di via Bonavia	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 9.000,00	€ 117.000,00
TOTALE		€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 14.000,00	€ 182.000,00

L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 84.000,00 a cui si sommano € 84.000,00 qualora venga esercitata l'opzione della proroga triennale, ed € 14.000,00 nell'ipotesi di un'eventuale proroga tecnica.

Pertanto **l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 182.000,00 (IVA esclusa) e ad € 222.040.00 (IVA compresa).**

Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario, che deve intendersi comprensivo anche di ogni e qualsiasi altra spesa, per l'impiego di manodopera, utilizzo di attrezzature e quant'altro necessario a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte.

Non sono previsti oneri aggiuntivi per la gestione delle interferenze.

All'appaltatore spettano le entrate relative all'utilizzo degli impianti da parte di terzi.

L'appaltatore pagherà al Comune un canone d'uso degli impianti e delle attrezzature pari al 5% del corrispettivo, come derivante dall'offerta economica.

ART. 7 BENI CONCESSI IN GESTIONE

A seguito della sottoscrizione dell'appalto, il Comune consegnerà i locali e le attrezzature di proprietà in essi contenute dei seguenti impianti sportivi:

- **BOCCIODROMO** di via Cosulich – (Lotto 1)
- **PATTINODROMO** di via Bonavia (Lotto 2)

nello stato di fatto e diritto in cui gli stessi si trovano e quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici dei Servizi "OO.PP. e Patrimonio Immobiliare" e "Attività Educative e Sportive", in contraddittorio tra le parti all'inizio della gestione.

Il Bocciodromo è costituito da una struttura coperta adibita ad uso esclusivo della pratica sportiva delle bocce, mentre il Pattinodromo da una pista di pattinaggio coperta. Entrambi gli impianti risultano essere provvisti di sedute per il pubblico spettatore.

Si esclude dalla presente procedura di affidamento il campo di sfogo posizionato all'interno dell'area del Pattinodromo.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere alienata o distrutta.

Le eventuali rottamazioni o dismissioni che si renderanno necessarie per esigenze di gestione dovranno essere autorizzate dal Servizio Attività Educative e Sportive.

Al momento della cessazione del contratto di gestione, l'appaltatore è tenuto alla riconsegna dei suddetti immobili in condizioni di agibilità e d'uso, liberi da persone e cose di sua proprietà, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento.

A tale scopo sarà redatto, a fine gestione da parte dell'Amministrazione Comunale tramite i propri uffici dei servizi "OO.PP. e Patrimonio Immobiliare" e "Attività Educative e Sportive", in contraddittorio tra le parti, verbale di consistenza e riconsegna al Comune.

All'atto del verbale di riconsegna saranno verificati eventuali danni e, in caso di accertamento, comporteranno per l'appaltatore l'obbligo del risarcimento.

Ai fini di quanto sopra, l'appaltatore s'impegna ad esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo e delle attrezzature dati in appalto.

In occasione della riconsegna dell'impianto l'appaltatore dovrà consegnare l'estratto conto relativo ai pagamenti di tutte le utenze allo stesso intestate o altra documentazione da cui risulti la regolarità dei pagamenti stessi.

ART. 8 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore, conformemente agli oneri assunti con il presente appalto dovrà assicurare la continuità del servizio.

Dovrà altresì garantire:

- di improntare l'organizzazione delle attività ammesse a criteri di efficienza ed efficacia e di rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'impianto sportivo;
- la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico e degli utenti (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
- il controllo della effettiva titolarità da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi che utilizzano l'impianto, i quali dovranno essere muniti delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura dell'appaltatore;
- la riscossione delle tariffe;
- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario delle stesse;
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie e dei campi da gioco per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto del servizio.

ART. 9 ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI E PUBBLICITA'

All'appaltatore è consentito nell'ambito degli impianti sportivi:

- il diritto di esclusiva di pubblicità;
- l'esercizio di scuole di avviamento allo sport anche a pagamento;
- l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- l'esercizio del bar ove le strutture lo permettano.

L'appaltatore dovrà munirsi delle relative autorizzazioni e/o licenze necessarie.

ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO

È vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione totale del contratto di appalto del servizio, pena la decadenza dell'appalto, fatta eccezione per l'esercizio del bar ove previsto nell'impianto.

L'opzione del subappalto dovrà essere manifestata nella domanda di partecipazione alla gara, con le modalità descritte nel disciplinare.

L'affidamento in subappalto dovrà essere a favore di soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le bozze dei contratti di subappalto corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la procedura attivata dovranno essere inviati all'Amministrazione Comunale prima dell'attivazione del servizio e in tempo congruo per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

È ammessa la possibilità per il gestore di avvalersi di ditte specializzate per le prestazioni di limitati servizi specifici (es. disinfezione, disinfestazione, particolari operazioni di pulizia che richiedano l'utilizzo di specifiche attrezzature, prestazioni tecniche connesse alla manutenzione, ecc.).

Tali attività dovranno essere esclusivamente complementari alle attività oggetto del presente capitolato.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

In particolare l'appaltatore ha l'obbligo:

- di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione e del Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi;
- di eleggere e mantenere a Monfalcone il domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale dell'appaltatore;
- di compilare mensilmente o secondo ulteriori indicazioni fornite dall'U.O. "Giovani e Sport" a seguito di particolari monitoraggi e rilevazioni utili per il Comune relative al bilancio alla gestione, la scheda di rilevamento statistico, su modulo predisposto dall'Ufficio, riguardante l'andamento dell'attività svolta presso l'impianto oggetto del presente capitolato, la frequenza e tipologia dell'utenza, le iniziative svolte, gli interventi di manutenzione effettuati e lo stato delle attrezzature di proprietà comunale presenti nell'impianto sportivo. La scheda dovrà essere presentata al suddetto ufficio entro il mese successivo a quello di riferimento, congiuntamente all'emissione della fattura;
- di presentare, prima dell'avvio della stagione sportiva, il calendario del riparto spazi ed orari delle attività in programma, con l'indicazione della denominazione delle Associazioni/gruppi, e della fascia d'età degli atleti e di comunicare, tempestivamente, eventuali modifiche;
- di presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare. Il rendiconto dovrà essere corredato dall'elenco analitico dei giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute etc.) per tutte le voci e dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e da una relazione sullo stato delle attrezzature e macchinari di proprietà comunale dati in uso, se presenti. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Oltre al rendiconto annuale, l'appaltatore a semplice richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a fornire un rendiconto anche in corso d'anno. In caso di utili di gestione rappresentati nel rendiconto annuale, l'appaltatore dovrà reinvestire tali utili in migliorie e manutenzioni secondo un programma presentato contestualmente al rendiconto annuale;
- di attivare, laddove necessario, la procedura della voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e riscaldamento entro 7 giorni lavorativi dalla consegna formale dell'impianto e di inviare copia della documentazione di richiesta di voltura all'U.O. Giovani e Sport. Rimangono in capo all'Amministrazione Comunale le spese di energia elettrica e i crediti derivanti dal fotovoltaico nell'impianto sportivo dove lo stesso è presente;
- di mantenere le strutture, le pertinenze, le attrezzature sportive e gli arredi di proprietà comunale in dotazione ad esse, conservando la destinazione d'uso per la quale sono state realizzate;
- di sostenere tutte le spese per i materiali necessari per l'esecuzione delle pulizie, compresi carta igienica, asciugamani di carta, sapone, sacchi nettezza urbana, insetticidi detersivi, ecc.;
- di provvedere, qualora necessario, ad ottenere le omologazioni, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle norme vigenti;
- di gestire l'impianto nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le norme disciplinanti la materia.
- di sostenere gli oneri di manutenzione per gli impianti sportivi in oggetto e secondo quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara;
- di controllare lo stato di conservazione di tutti i locali (magazzino, palestra, spogliatoi, bagni, uffici) e delle attrezzature presenti segnalando eventuali malfunzionamenti o guasti e/o rotture.

- di rispettare gli obblighi derivanti dalla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di mantenere le condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo;
- di attenersi, per quanto non specificato, a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Inoltre l'appaltatore sia per la propria attività sportiva, sia nel caso in cui conceda l'impianto a terzi, dovrà attenersi, all'entrata in vigore, a quanto disposto dal cd. "Decreto Balduzzi" e s.m.i. pubblicato sulla GU n. 169 dd. 20.7.2013 in merito alla dotazione ed utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore esplicitato nel presente capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali; pertanto, ove si renda necessario per lo stesso far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

L'appaltatore, infine, nei casi in cui si tratti di Organizzazione di volontariato (ODV), Associazione di promozione sociale (APS) o ONLUS, ha l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute all'interno del nuovo Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017 aggiornato dalla L. 95/2023) e conformare il proprio Statuto al requisito della democraticità interna, con specifico riferimento all'organo assembleare cui sono demandate le scelte fondamentali dell'ente.

ART. 12 ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di pulizia, custodia e sorveglianza degli impianti sportivi in parola, nonché di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti oggetto del servizio, che vengono in appresso elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

1) Interventi manutentivi riferibili alle varie strutture, arredi e attrezzature

- pulizia e igienizzazione spogliatoi/servizi igienici, bagni/magazzini/palestrina/infermeria/spazi comuni;
 - imbiancatura e tinteggiatura delle strutture murarie interne;
 - manutenzione periodica di porte, infissi, finestre e cancelli ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti, maniglie, cerniere, ecc.;
 - riparazione e manutenzione degli arredi dei locali e degli spogliatoi;
 - manutenzione delle tribune;
 - manutenzione e pulizia delle attrezzature tecniche e di gioco in dotazione con eventuali sostituzioni e ricambi di accessori;
 - manutenzione di tutti i macchinari ed attrezzature in dotazione, sia di proprietà che appartenenti all'Amministrazione Comunale secondo le indicazioni previste dalla casa madre (nel caso di acquisto di attrezzature da parte del Comune, all'atto della consegna verranno forniti i libretti d'uso e manutenzione, scheda con riportate le attività manutentive come previsto dal costruttore e specifica indicazione se del caso dell'utilizzo da parte di personale debitamente formato ed abilitato) e comunicazione dello stato delle attrezzature di proprietà comunale per la eventuale dismissione.
- Per quanto non previsto dal presente paragrafo si fa riferimento al titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

2) Interventi manutentivi relativi all'impianto di approvvigionamento idrico

- manutenzione dei servizi igienici, degli scarichi dei lavandini e delle docce;
- manutenzione e sostituzione della rubinetteria;
- Sostituzione accessori bagni e docce;

3) Interventi manutentivi relativi agli impianti di illuminazione

- sostituzione di prese elettriche, interruttori, plafoniere, corpi illuminanti, lampade e lampadine, comprese quelle di emergenza, ad esclusione di quelli posti ad un'altezza superiore a tre metri. Per altezze superiori, tali che presuppongano l'uso di attrezzature mobili specifiche, interverrà il Comune.

– conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico. Sono a carico del gestore le verifiche agli impianti elettrici che dovranno essere redatte da un tecnico/soggetto qualificato ed eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente; il verbale di verifica positiva di messa a terra degli impianti elettrici dovrà essere trasmesso in copia al Comune – Servizio Opere Pubbliche e Sicurezza – (verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01);

4) Interventi manutentivi relativi al verde di pertinenza degli impianti

– taglio, raccolta e smaltimento dell'erba;
– potatura siepi e relativo smaltimento delle ramaglie;

5) Servizi essenziali alla funzionalità dell'impianto:

– pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e delle zone esterne limitrofe. Le operazioni di pulizia e di riordino dovranno essere effettuate dopo ogni attività sportiva (partite, allenamento o altro);

– lavaggio vetri interni ed esterni delle finestre e delle porte;

– disinfezione e disinfestazione in genere;

– custodia e sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature;

– per il solo impianto del Bocciodromo anche il ripristino e la manutenzione della sabbia dei campi da gioco.

Competono all'appaltatore altresì i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia del medesimo. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio "Attività educative e sportive" ogni inconveniente, guasto, deterioramento delle strutture e delle attrezzature; è tenuto altresì a segnalare con urgenza la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 13 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico l'onere di provvedere agli interventi di manutenzione non facenti capo all'appaltatore e necessari alla cura e conservazione delle strutture e delle attrezzature.

In particolare, sono a carico del Comune:

- le sostituzioni di apparati tecnologici (quadri elettrici, pompe, bruciatori, boiler, rifacimento di linee elettriche e di circuiti idraulici completi, sostituzione di corpi illuminanti e lampade) e manutenzione torri faro;
- la conduzione dell'impianto termico e relativa manutenzione;
- i rifacimenti completi delle strutture murarie;
- il rifacimento coperture dei fabbricati;
- la sostituzione di infissi, porte e finestre per il normale deterioramento di uso o per disposizione di legge;
- la sostituzione delle attrezzature tecniche e di gioco presenti nei campi da gioco qualora si rendesse necessario causa rottura e o vetustà;
- la potatura alberi esistenti e trasporto ai centri di raccolta della società che gestisce i servizi di nettezza urbana.

Restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria delle strutture comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse.

Art. 14 UTILIZZO IMPIANTO ED INTROITO TARIFFE

L'utilizzo degli impianti sportivi in parola è consentito all'appaltatore, ad altre società ed associazioni sportive e gruppi sportivi per lo svolgimento della loro attività, purché compatibili con la tipologia degli impianti, salvo espresse esclusioni da concordarsi tra l'appaltatore e il Comune e fatto salvo quanto indicato all'art. 7 del presente capitolato (beni concessi in gestione) e nel rispetto del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti e dei criteri stabiliti dalla giunta comunale per l'uso degli impianti sportivi.

L'utilizzo degli impianti è altresì consentito agli Enti pubblici, qualora la promozione della pratica sportiva rientri tra le loro finalità e alle istituzioni scolastiche.

L'accesso e l'uso degli impianti sono disciplinati dal Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi comunali e dalle relative deliberazioni. Per l'utilizzo degli impianti si dovrà dare priorità alle società di Monfalcone.

Annualmente, fatte salve nuove e diverse disposizioni regolamentari, dal primo al 20 giugno l'appaltatore provvederà a raccogliere le istanze di utilizzo degli impianti sopra citati da parte dei richiedenti, e ad elaborare, al massimo entro il 20 agosto, un calendario e un orario di fruizione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e nel rispetto del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi; entro 5 giorni dalla comunicazione del riparto spazi le associazioni richiedenti potranno presentare reclamo scritto all'appaltatore e in copia all'Amministrazione Comunale; l'appaltatore dovrà pronunciarsi entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo, dando informazione all'Associazione ed al Comune.

Il riparto degli spazi assegnato a seguito delle richieste pervenute con il relativo calendario ed orari devono essere inviati al Servizio Attività educative e Sportive – Unità Operativa Giovani e Sport per preventiva presa visione e autorizzazione prima dell'inizio della stagione sportiva.

A seguito del riscontro dato dal Servizio competente spetterà al gestore comunicare ai richiedenti le concessioni ed esporre nei locali di ingresso dell'impianto, in luogo ben visibile al pubblico, il calendario con orari e associazioni / gruppi che usufruiranno.

Spetta all'appaltatore, qualora vi siano delle necessità tecniche (ad esempio l'inizio anticipato delle attività sportive), rimodulare il calendario sopraindicato, tenendo ferma la data di presentazione delle domande.

Per quanto riguarda la richiesta d'uso da parte degli istituti scolastici per gli orari mattutini, la stessa perverrà prima dell'inizio dell'anno scolastico direttamente all'appaltatore e p.c. all'Amministrazione Comunale.

Qualora in corso d'anno il calendario dovesse subire delle modifiche/variazioni/ integrazioni derivate da rinunce, ritiri o nuove richieste riguardanti l'intero riparto spazi, l'appaltatore dovrà comunicare di un tanto al Servizio competente e successivamente aggiornare il calendario da esporre al pubblico. L'accesso e l'utilizzo degli impianti sono comunque subordinati al rilascio della prescritta concessione da parte del gestore.

L'appaltatore risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare tutte le norme del Regolamento citato nel presente articolo e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore è tenuto all'applicazione della cauzione e delle tariffe d'uso adottate con apposito atto dalla Giunta Comunale.

A prova dell'avvenuto incasso dei proventi l'appaltatore deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.

L'appaltatore dovrà tenere delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria.

È in facoltà dell'amministrazione adeguare le tariffe d'uso degli impianti e le relative cauzioni.

ART. 15 USO GRATUITO DELL'IMPIANTO

L'appaltatore s'impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi compatibilmente con la tipologia dell'impianto, gli orari di utilizzo, il calendario dell'attività sportiva che si tiene nello stesso ed i periodi di chiusura per manutenzioni ordinarie programmate, nei casi ed ai soggetti sotto indicati:

- a) istituzioni scolastiche di Monfalcone per attività ginniche rientranti nella programmazione didattica;
- b) ufficio scolastico provinciale/regionale per attività, manifestazioni sportive, ecc.;
- c) atleti singoli di riconosciuto e prestigioso valore, per allenamenti finalizzati alla partecipazione a gare e campionati per il conseguimento di titoli nazionali ed internazionali;
- d) enti pubblici, federazioni, associazioni e società sportive iscritte al registro del CONI per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive che vengano dichiarate di rilevante interesse per l'amministrazione comunale in relazione ai rilevanti contenuti sportivi e/o alle peculiari finalità sociali delle medesime;

Inoltre l'appaltatore si impegna a mettere gli impianti a disposizione gratuita per manifestazioni e/o attività gestite dal Comune o patrocinate o realizzate in collaborazione con altre associazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, anche con breve preavviso da parte della Amministrazione comunale in caso di particolari necessità.

Spetta all'appaltatore dell'impianto interessato rilasciare la relativa concessione in uso, fatta salva la preventiva comunicazione del Comune nel caso del punto d).

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, l'appaltatore dovrà assicurare tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia e approntamento dei campi da gioco che ad esso competono, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di individuare con proprio atto eventuali altri casi di utilizzo gratuito dell'impianto in questione.

Art. 16 TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia osservazioni o suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'appaltatore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota e trasmettere un tanto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente.

ART. 17 PERSONALE DA UTILIZZARE NELL'IMPIANTO

L'appaltatore deve assicurare la gestione dell'impianto con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti, o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali, coinvolgendo eventualmente nell'attività di gestione anche i volontari e associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Nella scelta del personale, l'appaltatore si impegna a dare priorità a persone disoccupate versanti quindi in situazioni di disagio ed a rischio di povertà e/o emarginazione, in quanto prive di occupazione lavorativa (soggetti che non beneficiano di pensioni e/o redditi), allo scopo di favorirne l'inclusione sociale e il reinserimento nel mondo del lavoro.

L'appaltatore deve impiegare personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità; il personale è tenuto ad un contegno riguardoso, corretto ed adeguato per il servizio da svolgere; l'appaltatore risponde senza eccezioni del buon comportamento dello stesso.

Deve, inoltre, essere garantita la sostituzione del personale in caso di assenza. A tal fine l'Amministrazione potrà effettuare opportune ed apposite verifiche.

L'appaltatore deve impiegare personale idoneamente informato, formato ed addestrato in possesso degli attestati di idoneità in corso di validità per l'utilizzo di macchine ed attrezzature specifiche come previsto dal titolo III del T.U. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualunque rapporto fra l'appaltatore ed il personale da esso dipendente, o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto del contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Per tutta la vigenza del contratto sarà cura dell'appaltatore farsi carico, a proprie spese, della formazione e dell'aggiornamento del personale.

Per il personale volontario l'appaltatore dovrà provvedere alla stipula di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività.

L'appaltatore, inoltre, è obbligato prima della firma del contratto a:

- comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Responsabile che si rappresenterà con l'Amministrazione Comunale per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente appalto;
- trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà impiegato nell'impianto;
- trasmettere i *curricula vitae* dei soggetti dipendenti addetti ai diversi impianti oggetto della gara.

L'appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente, con altro personale dotato dei requisiti previsti, le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con il servizio da svolgere.

Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 662 del codice penale.

Tutte le risorse umane operanti nell'impianto sportivo devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia.

È onere dell'appaltatore provvedere alla segnalazione tempestiva delle variazioni di personale, anche volontario, all'adeguamento delle polizze assicurative, e a tutti gli adempimenti connessi alla situazione previdenziale ed assistenziale del personale utilizzato.

L'appaltatore, nell'ambito del personale impiegato, si obbliga ad osservare quanto previsto dal decreto legislativo 39/2014 – lotta agli abusi ed allo sfruttamento di minori e quanto previsto dal d.lgs. 36/2021 “Riordino e Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

ART. 18 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico dell'appaltatore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti del proprio personale, anche volontario, e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'appaltatore deve pertanto, per tutta la durata del contratto, garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008 e s.m.i.), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/2008 e s.m.i.), alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M.24/08/1996 e s.m.i.) e alle norme antincendio (D.P.R. 151/2011 e s.m.i.).

Ruolo dell'appaltatore e conseguenti obblighi generali

L'appaltatore assume il ruolo di *datore di lavoro* ai sensi del D.lgs.81/2008 nei confronti del personale operante nell' impianto e negli *spazi complementari*, nonché nei confronti dei soggetti equiparati.

L'appaltatore imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al D.lgs.81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi:

- al Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- alle indicazioni fornite dall' ASL e da altri Enti di sorveglianza.

In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all' importanza dei servizi e dei lavori o degli eventi straordinari.

Piano di sicurezza

L'appaltatore in *fase di gestione* del complesso sportivo dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano della sicurezza contenente i seguenti documenti:

- Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza della struttura, nel quale devono essere compresi i protocolli di gestione e autocontrollo, sviluppati sulla base dei rischi individuati nel documento di cui alla successiva lettera b), e le procedure di emergenza di cui alla normativa sulla prevenzione incendi;
- Documento di Valutazione Rischi, di cui al D.lgs,81/2008;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in caso di presenza di più Ditte o liberi professionisti e artigiani nel complesso, anche in qualità di subappaltatori o fornitori, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al D.lgs.81/2008;
- Registro delle Manutenzioni e dei Controlli ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio negli ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro dovranno essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Ulteriori obblighi ai fini della sicurezza

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere agli ulteriori obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, tra i quali si ricordano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'individuazione di uno o più soggetti preposti alla gestione degli impianti, che devono garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali dei complessi;
- La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'effettuazione della riunione periodica con cadenza almeno annuale, la nomina del medico del lavoro e l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quest'ultimo formato secondo i corsi specifici previsti dalla normativa;
- La formazione e la nomina della squadra di emergenza in caso di emergenza antincendio e primo soccorso, composta di soggetti in possesso dell'idoneità fisica al ruolo; in particolare, tra il personale presente nella giornata e negli *spazi complementari*, dovrà sempre essere presente un congruo numero di soggetti formati per la gestione delle emergenze, secondo i protocolli individuati nel *piano di sicurezza*;
- La fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e la formazione al personale in materia di prevenzione passiva e di prevenzione attiva dei rischi connessi.

Sono a carico dell'appaltatore le verifiche agli impianti elettrici che dovranno essere redatte da un tecnico/soggetto qualificato ed eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente; inoltre

dovrà essere trasmesso in copia al Comune – Servizio Opere Pubbliche e Sicurezza – il verbale di verifica positiva di messa a terra degli impianti elettrici. (Verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01). Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. L'appaltatore dovrà anche provvedere alla manutenzione di tutti i macchinari ed attrezzature in dotazione. Per l'uso delle attrezzature di lavoro si rimanda a quanto previsto dal titolo III Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al presente capitolato di gestione non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall' art.26 comma 3, del D.lgs. 81/2008, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sportivi è interamente affidata all'appaltatore, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale.

ART. 19 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente capoverso è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dal proprio personale nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti del gestore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 20 COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico del gestore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nella gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare un'apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'IVASS (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che possa arrecare al Comune di Monfalcone, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato, ivi comprese le attività ed iniziative speciali che dovessero essere organizzate all'interno e per iniziativa del gestore compresi i danni per interruzione e/o sospensione del servizio.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori di lavoro (RCO).

Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato.

La polizza dovrà prevedere almeno le seguenti ulteriori precisazioni/estensioni:

- R.C. personale dei dipendenti;
- R.C. personale dei soci non dipendenti, dei familiari dell'assicurato, degli amministratori e del legale rappresentante;
- Danni causati da persone non dipendenti;
- Danni a cose altrui derivanti da incendio: almeno € 100.000,00.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Unità Operativa "Gare e Contratti" prima della stipula del contratto, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

Il gestore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all'Unità Operativa "Giovani e Sport" al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

In caso di sinistro l'onere della denuncia all'autorità di P.S. compete al gestore, il quale sarà tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Monfalcone, U.O. "Giovani e Sport" per la verifica e valutazione dei danni.

ART. 21 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche periodiche sulla attività per la gestione degli impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale può, tramite il Servizio Attività Educative e Sportive, in particolare, svolgere controlli e verifiche su:

- rispetto delle clausole convenzionali;
- pluralismo dell'utenza;
- fruibilità degli orari di utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi;
- funzionalità complessiva della gestione degli impianti sportivi e delle singole tipologie di servizi;
- corretta applicazione delle cauzioni e delle tariffe d'uso praticate dall'appaltatore che devono essere conformi a quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Oltre ai controlli sopraindicati, il suddetto Servizio del Comune è autorizzato ad esercitare, in qualunque momento, attività di controllo, verifica ed ispezione degli impianti, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere ai locali.

ART. 22 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 36/2023, l'appaltatore, prima della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, e deve contenere tutte le seguenti previsioni:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine della gestione stessa, salvo che, a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del gestore medesimo.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

ART. 23 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

All'appaltatore sarà corrisposto un corrispettivo pari all'importo derivante dall'offerta economica presentata.

L'appaltatore pagherà al Comune un canone d'uso degli impianti ed attrezzature pari al 5% del corrispettivo, come derivante dall'offerta economica. Tale canone verrà detratto mensilmente dal corrispettivo.

Ad integrazione del suddetto corrispettivo, all'appaltatore competeranno anche i proventi derivanti dall'utilizzo previsto delle strutture.

I proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

Gli introiti delle tariffe saranno incamerati dall'affidatario.

Nel caso di chiusura dell'impianto per cause indipendenti da fatti o dalla volontà dell'appaltatore per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, dal giorno successivo al trentesimo si effettuerà una riduzione del corrispettivo sopra indicato in misura congrua ed equa, sulla base di valutazione congiunta dell'entità delle spese effettivamente sostenute dal gestore nel periodo di chiusura, in modo da garantire al gestore almeno un minimo del 20% del corrispettivo.

Il corrispettivo a carico del Comune verrà corrisposto mensilmente entro trenta (30) giorni dalla presentazione da parte del soggetto di fattura elettronica e su presentazione della scheda mensile di rilevamento statistico di cui all'art. 11 "obblighi dell'appaltatore".

Le fatture nei confronti dei Comuni, a decorrere dal 31 marzo 2015, sono obbligatoriamente emesse in modalità elettronica (nel formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013) mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it. Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'allegato B "Regole Tecniche" al DM 55/2013, mentre le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione sono specificate nell'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto.

L'aggiudicatario, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Per le modalità operative si rinvia al sito Internet www.fatturapa.gov.it.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario alla normativa suindicata impedirà all'Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all'ufficio destinatario dei Comuni, si riporta di seguito il **Codice Univoco Ufficio**, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), al quale devono essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche che è il seguente: **UF425R**.

Il "Codice Univoco Ufficio" deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario".

Le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" sono pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

Di seguito alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).

L'aggiudicatario deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. N. 633/1972 e quindi con l'indicazione dell'IVA, che verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante) apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sul documento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23.01.2015 che dispone anche in merito agli effetti della "scissione dei pagamenti" sui soggetti fornitori.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all'applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D.lgs. 36/2023 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso l'Amministrazione Finanziaria, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.

Qualora la gestione sia realizzata da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che

dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

ART. 24 REVISIONE PREZZI

I prezzi oggetto del presente capitolato sono assoggettati a revisione periodica ai sensi dell'art. 60 del dlgs. 36/2023. La revisione di prezzi avviene su base annuale, a partire dal secondo anno di gestione, ed è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto. L'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT relativo al mese di luglio.

L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

ART. 25 PENALITA'

Ove siano accertati fatti, comportamenti, omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato, ovvero violazioni di norme o di regolamenti, il comune contesterà formalmente gli addebiti, indicando il termine ritenuto congruo, pari a 15 giorni dal ricevimento della contestazione, per eventuali controdeduzioni.

Qualora l'appaltatore non provveda a fornire le predette controdeduzioni, o qualora le stesse non risultino sufficientemente valide, il Comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualsiasi obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione di una penalità di Euro 100,00 che potrà essere raddoppiata in caso di recidiva.

Nel caso di inadempienze più gravi, che non comportino la revoca del contratto, il Comune si riserva di applicare le penalità in misura variabile da Euro 200,00 ad Euro 800,00; l'importo potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

Costituiscono gravi inadempienze:

- chiusura ingiustificata degli impianti sportivi o di sua parte fino a 3 giorni continuativi senza preventiva comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
- mancata concessione a terzi dell'uso degli impianti senza giustificato motivo;
- applicazione di tariffe difformi da quelle vigenti all'atto dell'attivazione del servizio, salvo eventuali aggiornamenti delle stesse;
- ritardo di oltre 30 giorni nella presentazione del rendiconto di gestione e dei relativi allegati;
- ritardo di oltre 30 giorni nella richiesta della voltura delle utenze.

Oltre a quanto sopra riportato, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare caso per caso la gravità delle inadempienze.

ART. 26 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite nonché del valore dei materiali in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da inviare con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica del corretto svolgimento dello stesso fino a tale data.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, in caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi ovvero qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, previa assunzione di

provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 60 gg., senza che il gestore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessione dell'appalto dell'intera gestione;
- per messa in liquidazione o fallimento dell'appaltatore.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:

- per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi e degli obblighi relativi alla sicurezza;
- per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature;
- per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
- per interruzione dell'apertura e funzionamento degli impianti o di parte di essi per oltre 3 giorni continuativi senza preventiva autorizzazione o comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
- per mancata reintegrazione della cauzione;
- per abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia da parte dell'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità del contratto;
- per mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive e assicurative verso il personale;
- per situazione accertata di grave morosità nei confronti dei gestori delle utenze di acqua, gas, telefono ed energia elettrica.

Il Comune inoltre avrà diritto a richiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula della stessa, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione 54sa, come previsto dall'art. 91 del d.lgs. 159/2011.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltreché la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Monfalcone approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 dd. 17.12.2013 rilevabile sul sito del Comune.

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali da parte dell'appaltatore potrà costituire clausola di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.

ART. 28 RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il verificarsi di fatti non riconducibili all'appaltatore, quali "eventi destabilizzanti" come infra meglio definiti, che incidano sull'esecuzione del contratto determinandone una lesione al rapporto di sinallagma, comporterà la risoluzione della stessa.

Per "evento destabilizzante" si intende ogni evento che incida in modo pregiudizievole sui presupposti e sulle condizioni del contratto vale a dire ogni evento o circostanza di forza maggiore, sopravvenuta dopo la data di stipula della stessa o, comunque, ogni variazione non imputabile all'appaltatore.

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo dell'appaltatore da cui derivi per lo stesso l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del contratto tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni e guerre civili;
- atti di terrorismo o sabotaggio;
- tumulti ed occupazioni delle aree su cui insistono gli impianti in parola o altri atti violenti di terzi non imputabili all'appaltatore o alla sua organizzazione aziendale, tali da impedire le normali attività realizzative e gestionali;
- scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti;
- espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da autorità governative civili, militari non dipendenti da fatto dell'appaltatore;
- catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto, non imputabili alla negligenza dell'appaltatore;
- ritrovamenti archeologici che determinino apposita ordinanza inibitoria o analogo atto delle autorità competenti;
- inquinamenti che necessitino di bonifica delle aree;
- reperti archeologici, sorpresa geologica.

In tali casi di forza maggiore la risoluzione del contratto avverrà senza addebito dell'inadempimento.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 122 d.lgs. 36/2016.

ART. 30 REVOCA

Il contratto potrà essere revocata anticipatamente qualora l'Amministrazione comunale, in considerazione delle esigenze degli utenti del territorio, voglia attribuire agli impianti in parola una diversa destinazione.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, in caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi ovvero qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 60 gg., senza che il gestore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 31 SOSPENSIONE

In caso di emergenza sanitaria e epidemie che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi anche in ragioni di necessità o di pubblico interesse, potrà essere disposta la sospensione del contratto come previsto espressamente dall'art. 121 d.lgs. 36/2023.

ART. 32 TRACCIABILITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore rispetterà gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e succ. modif. e integr. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, la stessa si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 33 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dal codice dei Contratti, ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 34 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato secondo i termini e le modalità definite dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

ART. 35 SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 36 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro di Gorizia è competente per tutte le controversie di competenza del giudice ordinario che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente Capitolato e del seguente contratto. Non è ammesso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (Regolamento 679/2016 (GDPR)).

ART. 38 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle disposizioni del codice dei contratti, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

L'appaltatore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

ART. 39 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 del presente capitolato.